



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUONO	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MANCUSO	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TRINGALI	CLAUDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4390/2019
depositato il 10/06/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 5169/2018 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO

contro:

[REDACTED]
VIA OLEVANO 176 84091 BATTIPAGLIA

difeso da:

VASSALLO AVV. ARTURO
VIA PIANO 5 84096 MONTECORVINO ROVELLA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI, 7 84100 SALERNO SA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10020170015981807 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 4390/2019

UDIENZA DEL

21/06/2021 ore 11:00

N°

5307/2021

PRONUNCIATA IL:

25/06/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/06/2021

Il Segretario

A. Teropiano



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello depositato in data 10.6.2019 l'Agenzia delle Entrate di Salerno impugnò la sentenza n. 5159/06/2018 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da [redacted] avverso la cartella di pagamento 100 2017 00159818 07 000, relativa al pagamento dell'IRPEF dell'anno d'imposta 2005 dell'importo di euro 46.761,76.

L'Ufficio appellante dedusse che la cartella era stata preceduta da avvisi di accertamento. In particolare l'Agenzia delle Entrate aveva notificato per l'anno 2005 alla società [redacted] (poi divenuta [redacted] s.a.s.) ed ai soci (tra cui [redacted]), degli avvisi di accertamento (nn. TF9021005663, TF9011005338, TF9011005340), con cui aveva rettificato il valore della compravendita effettuata dalla società in qualità di dante causa per atto notar [redacted], con la determinazione di un maggior imponibile per € 400.410,00 e conseguenti imposte e sanzioni dovute.

Avevano fatto seguito due gradi di giudizio e ricorso per Cassazione proposto dall'Ufficio. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9349/16 depositata il 9.5.2016, aveva accolto il ricorso e dichiarato la nullità dell'intero processo, rinviando alla C.T.P. di Salerno affinché provvedesse a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio. A seguito di riassunzione del giudizio da parte della società e dei soci la C.T.P. di Salerno sezione n. 1, con sentenza n. 2825/01/2017 del 19.4.2017, depositata il 25.5.2017, il ricorso era stato parzialmente accolto, venendo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M'.

accertato in € 335.000,00 il prezzo di acquisto degli immobili di cui all'atto notarile dr. [redacted] del 22.12.2005. La controversia passava in giudicato in data 25/02/2019. Con la impugnata cartella di pagamento, notificata il 19.2.2018, l'Ufficio aveva richiesto alla socia [redacted] gli importi come decisi, a seguito della riassunzione del processo, dalla sentenza n. 2825/01/2017 del 19.4.2017, (sentenza successivamente confermata in grado d'appello dalla sentenza n. 7403 depositata il 4.9.2018), sostituendo il valore accertato con quello stabilito in sentenza ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 546/92.

Tanto premesso l'Ufficio deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza gravata, essendosi limitato l'Ufficio a rideterminare gli importi in relazione al disposto della sentenza 2825/2017 poi passata in giudicato in epoca successiva alla notifica della cartella. Peraltro l'Ufficio, in sede di redazione delle controdeduzioni al ricorso di parte, attivandosi diligentemente e per far meglio comprendere alla parte i calcoli da cui derivava la cartella di pagamento n. 100 2017 00159818 07, aveva prodotto l'accertamento così come riformulato a seguito della sentenza n. 2825/01/2017 e gli sgravi conseguenti alla cd. riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

Chiese pertanto la riforma della sentenza gravata, con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituì in appello [redacted] la quale eccepì preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso atto di appello siccome notificato a mezzo pec, diversamente da come era stato instaurato il ricorso di primo grado. Nel merito ribadì l'assoluta genericità della cartella la quale non conteneva informazioni sufficienti a consentire di comprendere le modalità di calcolo operate dall'Ufficio e la sua riferibilità alla sentenza n. 2825/2017. Viceversa nella cartella si faceva espresso riferimento



all'avviso di accertamento notificato il 15.12.2010, che era stato successivamente modificato dalla richiamata sentenza. La contraddittorietà della cartella appariva oltremodo comprovata dalla circostanza che all'altro socio (~~Carlo Vincenzo Luca~~) era stato con autonoma cartella richiesto il diverso minor importo di € 35.993,16.

Chiese, pertanto, rigettarsi l'appello, con vittoria di spese.

Acquisita documentazione il Collegio, all'odierna udienza, ha deciso come di seguito motivato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto notificato a mezzo Pec, diversamente dagli atti del primo grado. Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, d.lgs. n. 546/ 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013 n. 163, le notifiche tramite Pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 d.m. 4 agosto 2015 (Cass. n. 17941 del 2016). Successivamente, con d.m. 14 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore nelle altre regioni secondo varie scadenze, comunque antecedenti cronologicamente alla data di notifica del presente appello. Inconferente si palesa il richiamo all'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, in base al quale «La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore», disposizione dalla quale l'appellato evincerebbe il principio secondo cui le modalità utilizzate nel giudizio di



primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio, traendone la conseguenza che, avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali, in appello gli sarebbe preclusa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo Pec. Una tale interpretazione della norma, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l'appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dall'Ufficio soccombente.

Nel merito il gravame dell'Ufficio non può essere accolto.

Effettivamente deve condividersi il giudizio espresso dai primi Giudici in merito alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ricavabile dalla cartella di pagamento impugnata, la quale ha contraddittoriamente fatto espresso riferimento all'avviso di accertamento n. TF9011005340/2010, notificato il 15.12.2010, senza fare, invece, riferimento alcuno alla parziale rideterminazione delle imposte operata per effetto della sentenza 2885/2017 della CTP di Salerno. Tale cartella non era stata preceduta da un atto di rideterminazione del calcolo degli importi notificato al contribuente e tale nuova modalità non risultava neppure specificata nella cartella, non consentendo in tal modo una verifica da parte del contribuente ingiunto e l'esercizio, sul punto, del suo diritto di difesa. Difatti nel caso in cui la cartella di pagamento non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e



contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr. Cass., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722; vedi, anche, Cass. 19 aprile 2017, n. 9799; Cass. 18 novembre 2014, n. 21177; Cass. 18 dicembre 2013, n. 28276). Tale principio, consolidato nel pensiero della Corte Regolatrice, deve applicarsi anche lì dove la pretesa impositiva, originariamente notificata al contribuente con un avviso di accertamento, debba essere poi rideterminata dall'Ufficio in conseguenza di una sentenza che abbia accertato una diversa base impositiva. Lì dove il calcolo derivante dalla sentenza sia un mero computo matematico, potrebbe essere sufficiente il richiamo nella cartella della sentenza medesima. Lì dove invece si debba provvedere ad una vera e propria nuova determinazione dell'imposta è necessario che il nuovo computo sia esplicitato al contribuente.

Nel caso di specie non risulta nella cartella neppure richiamata *per relationem* la sentenza sulla base della quale l'Ufficio avrebbe rideterminato l'imposta, richiamandosi anzi equivocamente l'originario avviso di accertamento parzialmente annullato in sede giudiziale.

L'appello deve essere, quindi, rigettato.

Le spese sono compensate in considerazione della difficoltà interpretativa della cartella medesima e dell'incertezza del quadro probatorio.

Tanto premesso la Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Distaccata di Salerno, definitivamente pronunziando sul ricorso presentato avverso la sentenza n. 5169/06/2018 della CTP di Salerno, così decide nel giudizio di gravame n. 4390/19 RGA e,

P. Q. M.

rigetta l'appello e compensa le spese.



Salerno, li 21.06.2021

Il Relatore



IL PRESIDENTE

